REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 21 luglio 2022, n. 9.

"Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e alla legge regionale 23 giugno 2021, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti)".

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 23 giugno 2021, n. 17)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 giugno 2021, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti), dopo le parole "per l'anno 2021" sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2022".

Art. 2.

(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1)

1. Al comma 2 bis dell'articolo 19 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), le parole "1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

Art. 3.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri diretti o indiretti a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 luglio 2022

Alberto Cirio

Disegno di legge n. 198

"Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2021, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti)"

- Presentato dalla Giunta regionale il 2 maggio 2022.
- Assegnato in sede referente alla II Commissione permanente il 5 maggio 2022.
- Testo licenziato a maggioranza dalla II Commissione referente il 18 maggio 2022 con relazione di maggioranza di Angelo DAGO e relazione di minoranza di Ivano MARTINETTI.
- Approvato in Aula il 12 luglio 2022, con 26 voti favorevoli, 1 voto contrario, 15 voti non partecipanti.

NOTE DDL 198

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 1 della legge regionale 23 giugno 2021, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
- "Art. 1. (Disciplina dei servizi di noleggio autobus con conducente).
- 1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, ai fini dell'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente di cui alla <u>legge regionale 26 giugno 2006, n. 22</u> (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), per l'anno 2021:
- a) l'impresa richiedente, di cui all' <u>articolo 4 della legge regionale 22/2006</u>, deve essere in possesso dei requisiti indicati al comma 2 del medesimo articolo, con esclusione del requisito di cui all' <u>articolo 4, comma 2, lettera d) della legge regionale 22/2006</u>;
- b) la provincia verifica la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione senza tenere conto del requisito di cui all' articolo 4, comma 2, lettera d) della legge regionale 22/2006.".

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 19 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 42), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
- "Art. 19. (Penali e sanzioni a carico dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale)
- 1. L'ente affidante applica le penali previste dall'articolo 10, comma 4, lettera 1) in presenza delle infrazioni specificamente previste dal contratto di servizio e dalla presente normativa.
 - 2. abrogato.
- 2 bis. Ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale che non forniscono alla Regione informazioni o dati nei termini e con le modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale o che forniscono informazioni o dati non veritieri, inesatti o incompleti, ferme restando le disposizioni di carattere penale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento. Le verifiche di adempimento degli obblighi di cui al presente comma sono effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022.
- 2 ter. Ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale che non consentono al personale incaricato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, il libero accesso ai veicoli e agli impianti adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, ferme restando le disposizioni di carattere penale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento.
- 2 quater. Ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale che non consentono al personale incaricato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, il libero accesso alla documentazione tecnica, amministrativa e contabile afferente i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, ferme restando le disposizioni di carattere penale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 4.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento.
- 2 quinquies. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
- 2 sexies. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).".

Note all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:
- "Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)
 - 1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
- 2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
- 3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.".